



Il Tribunale di Verona risarcisce il danno morale

Descrizione

Con sentenza, oggi depositata, relativamente ad una causa seguita dallo Studio, il Tribunale veronese ritiene *“dimostrato, necessariamente in via presuntiva, che l’attore – oltre ad un pregiudizio di natura biologica (sia sotto il profilo statico, sia sotto quello dinamico relazionale) – abbia patito anche un pregiudizio di natura morale, suscettibile di valorizzazione nell’ambito della quantificazione del complessivo danno non patrimoniale patito”*.

Per affermare ciò il Giudice valorizza alcuni aspetti allegati dalla difesa attrice ed in particolare: *“lo **spavento** conseguente alla stessa dinamica del sinistro ed al successivo trasporto in ambulanza in ospedale, del **dolore** evidentemente sofferto a causa delle gravi ferite riportate, del periodo di ospedalizzazione di 20 giorni anche con sottoposizione ad intervento chirurgico di artroprotesi totale all’anca sinistra, del **lungo periodo di cure e convalescenza** con sottoposizione a visite, esami e cicli di riabilitazione, rieducazione funzionale e fisioterapia, della natura **macropermanente dei postumi** residuati, nonché del fatto che oggi la deambulazione, seppur senza ausili, avviene con lieve zoppia e della presenza di limitazione funzionale della spalla destra”*.

A fronte di ciò nella sentenza si afferma che *“non può seriamente dubitarsi del fatto (e deve quindi ritenersi comprovato, quantomeno in via presuntiva) che l’attore abbia provato **seria sofferenza morale durante il periodo di cure e ne provi anche tuttora a causa delle condizioni in cui si trova, che indubbiamente precludono una mobilità dell’arto inferiore sinistro e della spalla destra pari a quella precedente, con le intuibili conseguenze pregiudizievoli per lo stato d’animo del danneggiato”***.

Categoria

1. La nostra giurisprudenza

Data di creazione

12 Gen 2024